

Vicenza, 6 Luglio 2015
Prot. N°. 0000/2015

Preg.mo Signore

OGGETTO: Azione di responsabilità nei confronti di Amministratori e Sindaci da parte della curatela di una società di capitali fallita – Richiesta parere Commissione Liquidazione Parcelle - riscontro.-

Caro Collega,

a seguito del seguente quesito:

“La vertenza è un'azione di responsabilità nei confronti di Amministratori e Sindaci da parte della curatela di una società di capitali fallita.

Sono stato chiamato a collaborare in qualità di dottore commercialista, affiancando il Legale scelto per la difesa, per quanto di mia specifica competenza a favore dei componenti del Collegio Sindacale.

L'incarico si è sviluppato dal marzo 2010 all'agosto 2014, sostanzialmente su tre consecutivi argomenti, ovviamente collegati:

1) affiancamento del Legale nell'analisi dell'atto di citazione (con la molto copiosa documentazione depositata) e delle successive memorie, e collaborazione alla stesura (ovviamente per quanto di mia competenza) della comparsa di risposta e delle memorie difensive.

2) Partecipazione in qualità di consulente tecnico di parte del Collegio Sindacale alla consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Magistrato (CTU un collega di Verona, si sono svolte cinque o sei sedute peritali nel Suo studio).

3) Fase transattiva. A questa ho dedicato un apporto minore, la maggior parte dello sforzo è stata prodotta dal Legale, e la transazione è avvenuta in corso di CtU, che quindi non è tecnicamente arrivata alla perizia finale.

Vi chiedo cortesemente se ritenete possibile/opportuna l'applicazione della "vecchia" tariffa professionale, in vigore al momento dell'assunzione dell'incarico, oppure se bisogna passare all'utilizzo della "nuova" tariffa (anche se non è certo tale, ma un indicatore per i Magistrati sulla liquidazione dei compensi ai collaboratori dell'ufficio).

All'inizio dell'incarico non avevo stilato alcun accordo sul compenso.

Vi chiedo inoltre se abbia un significato tenere separate, ovviamente con diverso peso specifico in funzione dell'apporto professionale, le tre fasi di lavoro, oppure se Voi ritenete che esse costituiscano un incarico unitario”

La Commissione Liquidazione Parcelle dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza,

CONSIDERATO

- che con DL 24 gennaio 2012, n. 1 è stata abrogata la Tariffa Professionale
- che l'abrogata Tariffa resta comunque applicabile per le prestazioni iniziate e concluse entro il 23 Agosto 2012

TENUTO CONTO

dei pareri del Consiglio Nazionale resi con PO 353/2012 e PO 360/2012, esprime il seguente

PARERE

1. Per quanto riguarda l'attività di CTP, essendo oggetto di specifica nomina nell'ambito del procedimento giudiziale, può essere considerata separatamente e, qualora si fosse conclusa entro il 23 agosto 2012, quantificata in base alla Tariffa Professionale. In questo caso sarebbe possibile anche la liquidazione da parte dell'Ordine.
2. Per il resto la prestazione è da considerarsi unica per la quale non è possibile applicare la vecchia Tariffa perché riguarda una prestazione conclusa dopo agosto 2012.
3. Per la determinazione dell'onorario nulla vieta che le tre fasi vengano specificate separatamente
4. Gli onorari che non sono stati preconcordati e per i quali non è possibile applicare la Tariffa Professionale, se contestati, saranno determinati dal Giudice sulla base del DM 140.

Si ricorda, inoltre, che in caso di disaccordo e con il consenso di entrambe le parti, è possibile chiedere all'Ordine di adire al "ricorso in prevenzione" al fine di trovare una soluzione conciliativa.

Con i migliori saluti.



Il Presidente
Commissione Liquidazione Parcelle

[Signature]
dr.ssa Bianca Cracco